

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE

Articolo 1

(Disposizioni generali e aspetto normativo)

Il Comune di Francavilla di Sicilia, in armonia con i principi e con gli indirizzi fissati dal proprio Statuto e ispirandosi ai principi di democrazia partecipata, al fine di favorire la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, promuove l'istituzionalizzazione e la costituzione dei Comitati di quartiere.

Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le funzioni, le prerogative e il funzionamento dei Comitati di quartiere quali strumenti di partecipazione popolare.

I Comitati di quartiere operano nel rispetto del presente regolamento, fermo restando che l'organizzazione delle dinamiche sociali interne e il funzionamento degli organi rientrano nella sfera dell'autonomia dei Comitati stessi, nel rispetto del principio sancito dall'art. 18 della Costituzione e delle norme del Codice civile. A tale scopo i Comitati di quartiere possono adottare ulteriori discipline riguardanti il proprio funzionamento da riportare nei rispettivi Statuti in conformità al presente Regolamento.

I suddetti Statuti devono essere depositati in copia presso il Comune.

Lo Statuto dovrà essere fondato sui principi di democraticità, elettività delle cariche, trasparenza, partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Articolo 2

(Quartieri)

Il **Comune di Francavilla di Sicilia** riconosce sul proprio territorio la presenza totale di n. 6 **quartieri (Barilaro, Centro, Chiana a Fucca - Barbazza, Rudduru-Matrice, San Paolo, Sciarà)**.

L'estensione territoriale dei singoli quartieri è quella indicata nella cartografia allegata al presente regolamento.

Ogni successiva modificazione è deliberata dal Consiglio Comunale, sentita la Conferenza dei Responsabili dei comitati di quartiere di cui all'art.13, tenendo conto della popolazione residente e della contiguità ed omogeneità territoriale.

Articolo 3

(Natura dei Comitati di quartiere)

Il Comitato di Quartiere è un istituto di partecipazione del Comune di Francavilla di Sicilia finalizzato a favorire la partecipazione attiva e propositiva dei cittadini alla vita amministrativa comunale. Il Comitato di Quartiere non ha personalità giuridica, è organismo apolitico e senza scopo di lucro, fondato unicamente sull'attività volontaristica e gratuita dei cittadini residenti.

Al Comitato di quartiere l'Amministrazione comunale riconosce il ruolo primario di promozione della partecipazione democratica da parte dei cittadini.

Il Comitato di quartiere opera per fini civici, sociali, culturali e solidali, per il soddisfacimento degli interessi collettivi del quartiere in armonia con gli interessi generali del Comune: la cura dei beni comuni, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio del quartiere e la promozione del senso di comunità tra gli abitanti del quartiere stesso.

Articolo 4 *(Funzioni primarie)*

Il Comitato di Quartiere svolge funzioni primarie quali:

- a) la collaborazione e il confronto con gli altri organi istituzionali del Comune (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale);
- b) il coinvolgimento di tutti gli enti, le associazioni e i gruppi d'interesse collettivo presenti e operanti nel quartiere;
- c) l'analisi delle problematiche e delle esigenze del quartiere;
- d) la redazione e la promozione di proposte per il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere (sviluppo culturale, sicurezza sociale, tutela del verde pubblico, controllo del territorio, decoro urbano, ecc.);
- e) la cura condivisa e la tutela civica e ambientale del quartiere;
- f) il recupero e il riutilizzo di spazi e luoghi di interesse collettivo;
- g) piccoli interventi pubblici per migliorare il decoro del quartiere, in conformità agli strumenti regolamentari del Comune;
- h) la formulazione di proposte in ordine alla gestione dei servizi pubblici del quartiere;
- i) la promozione degli istituti di partecipazione previsti dallo Statuto comunale.

Articolo 5 *(Funzioni consultive e prerogative)*

I Comitati di quartiere, rappresentati dal proprio Rappresentante o delegato ovvero dal proprio Consiglio direttivo, possono essere preventivamente informati e consultati ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale debba pianificare rilevanti interventi a medio-lungo termine che abbiano un'incidenza diretta o indiretta sul quartiere stesso, nei seguenti ambiti:

- a) gestione del territorio, urbanistica e ambiente;
- b) servizi alla persona;
- c) opere pubbliche;
- d) viabilità.

La consultazione preventiva si svolge su proposta documentata e motivata della Giunta o del Consiglio Comunale in base all'argomento trattato e alla sua portata.

I Comitati di quartiere, rappresentati dal proprio Rappresentante o delegato ovvero dal proprio Consiglio direttivo, hanno inoltre la facoltà:

- a) di formulare proposte di bilancio finalizzate alla realizzazione di interventi e progettualità riguardanti il proprio quartiere, nello spirito del bilancio partecipato;
- b) su invito scritto dei Presidenti delle Commissioni Consiliari, di partecipare, con diritto di parola, alle sedute delle commissioni consiliari che abbiano per oggetto la discussione di atti e provvedimenti importanti riguardanti il proprio quartiere;

Le valutazioni espresse dai Comitati di quartiere non sono comunque vincolanti nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Articolo 6

(Libera iniziativa e collaborazione con l'Ente)

Per gli scopi e le funzioni enunciati nei precedenti articoli 3 e 4, il Comitato di quartiere dovrà operare nel rispetto di questo regolamento, delle normative e/o regolamenti nazionali, regionali e comunali vigenti, rapportandosi con l'Amministrazione comunale.

Articolo 7

(Partecipazione al Comitato di Quartiere)

Fa parte del Comitato di Quartiere, e di conseguenza ha diritto a partecipare all'Assemblea di quartiere, chi abbia compiuto il 16° anno di età e abbia la residenza nel quartiere, da attestarsi mediante autocertificazione.

Articolo 8

(Assemblea costituente)

Pur essendo istituiti dal presente regolamento, al fine di salvaguardare la natura associativa e lo spirito di partecipazione democratica su cui si fonda, per la costituzione del Comitato di quartiere è necessaria un'Assemblea costituente di almeno 30 aderenti.

Tutte le procedure e le attività finalizzate all'adesione all'Assemblea costituente del Quartiere sono curate dal gruppo promotore del Comitato di quartiere attraverso avvisi pubblici che contengono informazioni sui tempi e modi attraverso cui manifestare la propria adesione.

L'Assemblea costituente cura tutte le azioni finalizzate alle prime elezioni del Consiglio direttivo.

L'Assemblea costituente si scioglie con l'elezione del Consiglio direttivo.

Articolo 9

(Organi)

Sono organi del Comitato di quartiere:

- a) l'Assemblea di quartiere;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario

L'organo di coordinamento di tutti i Comitati di quartiere è la Conferenza dei Quartieri, formata dai Presidenti dei singoli Comitati.

Tutte le cariche e le relative funzioni sono esercitate gratuitamente e rappresentano attività volontarie e di servizio a favore del quartiere e della comunità.

Gli organi del quartiere hanno sede nel relativo territorio.

Articolo 10

(Assemblea di quartiere)

L'Assemblea di quartiere è composta da tutti i cittadini residenti nel quartiere.

L'assemblea di quartiere ha lo scopo di:

- a) eleggere il Consiglio direttivo tramite pubbliche elezioni;
- b) promuovere e rendere effettiva la partecipazione della popolazione del quartiere all'attività amministrativa del Comune;

- c) collaborare con il Consiglio direttivo indirizzandone l'attività e approvandone il programma annuale;
- d) comunicare direttamente al Consiglio direttivo la volontà e le proposte degli abitanti circa la situazione dei quartieri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di quartiere almeno due volte l'anno e ogni qualvolta sia ritenuto necessario, ovvero quando lo richiedano il Sindaco o almeno 30 residenti nel quartiere, attraverso richiesta scritta completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, da inoltrare al Presidente del Comitato di quartiere.

L'assemblea può essere convocata tramite manifesti affissi, almeno 7 giorni prima della riunione stessa, nei luoghi pubblici del quartiere, nonché tramite comunicazione scritta o via e-mail o messaggistica istantanea ai suoi componenti. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data e il luogo dell'assemblea stessa.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere fatte pervenire al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale.

In occasione di riunioni di particolare rilevanza dell'Assemblea, il Presidente del Comitato di quartiere può richiedere la presenza del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri Comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente del Comitato di quartiere o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. Chi presiede la seduta ha il potere di sospendere o sciogliere l'adunanza, di coordinarne i lavori di mantenere l'ordine.

Le decisioni dell'Assemblea, salvo nel caso delle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo, sono adottate mediante votazione palese per alzata di mano e a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti di diritto ai sensi del presente articolo, mentre in seconda convocazione delibera validamente con la presenza dei due quinti dei componenti.

Articolo 11 *(Consiglio Direttivo)*

Il Consiglio Direttivo è un organo collegiale composto da 5 membri eletti democraticamente dall'Assemblea di quartiere.

Il Consiglio direttivo esprime la volontà collettiva dei cittadini del quartiere, rappresentandone i bisogni e le esigenze.

Il Consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed esercita le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo è convocato dal proprio Presidente che formula e comunica l'ordine del giorno dei lavori, la data, l'ora e il luogo della riunione e provvede ad inoltrare la comunicazione cartacea e/o telematica ai singoli componenti almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo in caso di urgenza in cui la convocazione dovrà recapitarsi almeno 48 ore prima.

Il Consiglio direttivo può essere convocato anche da almeno 3 componenti, ovvero su richiesta di almeno 30 cittadini residenti nel quartiere da formularsi per iscritto, completa di nome, cognome, indirizzo, estremi di un documento di identità e firma autografa di ciascun richiedente, indicando i punti all'ordine del giorno. Nei casi di richiesta presentata da almeno 3 componenti o di almeno 30 cittadini residenti nel quartiere, il Presidente ha l'obbligo di convocare il Direttivo entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta stessa, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento del Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, del Vice Presidente ed è necessaria la presenza di almeno 3 componenti. Il Consiglio Direttivo può validamente riunirsi anche in luogo diverso dalla sede abituale, dandone opportuna informazione.

Alle sedute del Consiglio direttivo possono essere invitati a presenziare il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali, i rappresentanti di associazioni, ovvero quei cittadini che, per la loro particolare esperienza e competenza, possano portare un utile contributo alla trattazione dei lavori iscritti all'ordine del giorno della convocazione.

Il Consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice dei presenti.

I verbali sono redatti e custoditi a cura del Segretario del Comitato nominato all'interno dei componenti del Consiglio direttivo.

I componenti del Consiglio direttivo decadono per le cause espressamente previste dall'ordinamento degli Enti Locali, nonché a seguito di tre assenze non giustificate consecutive e di dimissioni volontarie presentate al Presidente.

Il seggio che rimanga vacante nel periodo di durata in carica del Consiglio direttivo è affidato al Consigliere che segue immediatamente l'ultimi degli eletti.

Il Consiglio direttivo decade quando, per qualsiasi motivo, il numero dei componenti si riduce a 2; in tal caso il Sindaco, entro gg. 30, convoca un'Assemblea di Quartiere straordinaria per procedere alla elezione del nuovo Consiglio Direttivo e nomina un Presidente provvisorio incaricato di eseguire le volontà dell'Assemblea stessa e gli adempimenti propedeutici allo svolgimento delle elezioni.

Il Presidente ha il potere di sospendere o di sciogliere l'adunanza, ne mantiene l'ordine e garantisce la regolarità della discussione. Le votazioni sono palesi salvo quando si tratti di eleggere il Vice Presidente e per espressa diversa decisione della maggioranza dei presenti.

Articolo 12
(Disposizioni di legge)

I dati anagrafici e sensibili acquisiti dal Consiglio Direttivo vengono conservati nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. Il responsabile preposto dal direttivo al trattamento dei dati è il Segretario del Comitato in carica e, per quanto non contemplato dal presente Regolamento, è fatto espresso richiamo al Codice Civile, alle norme sulla trasparenza amministrativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) e alle norme vigenti in materia di Comitato di quartiere.

Articolo 13
(Conferenza dei Presidenti dei Comitati di quartiere)

Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i Comitati di quartiere e l'Amministrazione Comunale, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la Conferenza dei Presidenti dei Comitati di quartiere. Il Sindaco e/o l'assessore delegato provvedono alla convocazione della Conferenza dei Presidenti di regola almeno una volta l'anno. La conferenza può autoconvocarsi su richiesta di almeno 2/3 dei Presidenti dei Comitati di Quartiere.

Articolo 14
(Presidente)

Il Presidente del Comitato di quartiere è eletto dall'Assemblea di quartiere quale componente più suffragato nella elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica 3 anni e può ricoprire la carica per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente:

- a) rappresenta il Comitato di Quartiere;
- b) è componente di diritto della Conferenza dei Quartieri;
- c) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea di Quartiere;
- d) nomina il Segretario tra i componenti del Consiglio Direttivo;
- e) sottoscrive i verbali e la corrispondenza;
- f) cura i rapporti con il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale, nonché con i Consigli direttivi degli altri Comitati di quartiere;
- g) trasmette all'Amministrazione Comunale petizioni e proposte esaminate e approvate dal Comitato di Quartiere.

In caso dimissioni o decesso del Presidente il Consiglio Direttivo, entro e non oltre 30 giorni dal verificarsi dell'evento, provvederà alla surroga con il candidato che segue immediatamente l'ultimo degli eletti. Sino a tale momento le funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Le dimissioni della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, con la sua conseguente decadenza, determinano anche la decadenza del Presidente.

Articolo 15
(Vice-Presidente e Segretario)

Il Presidente è coadiuvato da un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di assenza e/o impedimento.

Il Presidente è assistito dal Segretario, nominato dallo stesso Presidente tra i componenti del Consiglio direttivo, che ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Direttivo e dell'Assemblea di quartiere, di custodirne gli atti ed i documenti e di porli a disposizione dei cittadini per la visione e/o l'estrazione di copia.

Articolo 16
(Fase preparatoria delle elezioni)

La preparazione delle prime elezioni del Consiglio direttivo del Comitato di quartiere viene curata dall'Assemblea Costituente del Comitato stesso.

Le successive elezioni vengono curate e preparate dal Consiglio direttivo uscente.

Articolo 17
(Elettorato attivo)

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano compiuto il 16° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni e che abbiano la residenza nel quartiere, compresi i cittadini dell'Unione Europea ed i cittadini extra comunitari regolarmente residenti nel quartiere e, qualora maggiorenni, che non siano cancellati dalle liste elettorali per una delle cause previste dall'art. 2 del D.P.R. 30 marzo 1967, n. 223.

L'elenco degli aventi diritto al voto sarà desunto dagli archivi anagrafici.

L'Ufficio Elettorale predisporrà, per il giorno in cui si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, la lista dei residenti del quartiere aventi diritto al voto. Tale lista, al termine delle operazioni di voto, dovrà essere riconsegnata all'Ufficio Elettorale comunale. È fatto divieto a chiunque di estrapolare o riprodurre, durante le fasi di voto, elenchi dei votanti. Della lista consegnata non può essere riprodotta copia.

Articolo 18
(Elettorato passivo)

Sono eleggibili nel Consiglio direttivo tutti i cittadini di cui al precedente articolo 17, ad eccezione di quanto previsto nel successivo articolo 19.

Nessuno può essere candidato ed eletto in più di un Consiglio direttivo.

Articolo 19
(Ineleggibilità e incompatibilità)

Per le cause di ineleggibilità ed incompatibilità si rinvia alle norme di cui agli art. 9 e segg. della L.R. n. 31/1986.

Non possono inoltre ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo:

- I segretari e i componenti delle segreterie e organismi direttivi di partiti, organizzazioni o movimenti politici e sindacali;
- I componenti del C.D.A di enti o società pubbliche controllate dal comune o da questo unitamente ad altri enti locali.

Le cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa delle funzioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con l'accettazione della

candidatura ad elezioni nazionali, regionali e comunali, con l'accettazione di incarichi nei relativi esecutivi e nelle segreterie di partiti o organizzazioni politiche e sindacali.

Articolo 20

(Presentazione delle candidature)

Per le prime elezioni del Comitato di quartiere l'Assemblea costituente, entro 15 giorni dalla sua formazione, indirà le elezioni del Consiglio direttivo, fissandone la data, indicando il periodo entro il quale è possibile presentare le candidature e curandone l'organizzazione e il regolare svolgimento. L'Assemblea costituente deve assicurare la più ampia informazione nel quartiere su tutte le fasi succitate.

Per tutte le elezioni successive alla prima, gli adempimenti descritti nel precedente comma vengono svolti dal Consiglio direttivo uscente che sostituisce, pertanto, l'Assemblea costituente. Il Consiglio direttivo indice le elezioni 30 giorni prima la scadenza del proprio mandato di 3 anni.

Per la presentazione delle candidature, di numero almeno pari a quello dei componenti del Consiglio direttivo, si deve garantire la più ampia partecipazione e la presenza di ambedue i generi. Allo scopo di poterne verificare la regolarità e darne comunicazione appropriata ai cittadini del quartiere, almeno 15 giorni prima della data delle elezioni le candidature devono essere presentate all'Assemblea costituente e, per le elezioni successive alla prima, al Consiglio direttivo uscente, su apposito modulo preparato e fornito dalla stessa Assemblea, ovvero dal Consiglio direttivo, in cui indicare gli estremi anagrafici del candidato, a cui deve allegarsi una dichiarazione che attesti l'assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità sancite dal precedente art. 19, corredata della copia di un valido documento di riconoscimento.

L'Assemblea costituente per le prime elezioni e, per le elezioni successive alla prima, il Consiglio direttivo iscrive i candidati ammessi alle elezioni in una lista elettorale unica in cui sono riportati il nome, il cognome e la via di residenza dei candidati, dandone massima visibilità nel quartiere e convoca un'Assemblea di quartiere da tenersi nella settimana precedente le elezioni per la presentazione pubblica dei candidati al Consiglio direttivo.

Articolo 21

(Votazioni)

L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata dall'Assemblea di quartiere sulla base di una unica lista.

Il giorno delle votazioni, l'Assemblea costituente, e per le elezioni successive alla prima il Consiglio direttivo, istituisce il seggio elettorale presso la sede del Comitato di quartiere o in un altro luogo, al chiuso o all'aperto, ricadente nel territorio del quartiere.

Il seggio è composto da quattro elettori maggiorenni non candidati, scelti tra i componenti dell'Assemblea di quartiere, che sono chiamati a svolgere, a titolo gratuito, le funzioni di Presidente, di Segretario e di scrutatori nell'ambito del seggio elettorale.

Il seggio elettorale resta aperto per almeno 6 ore consecutive. Gli elettori devono presentarsi al seggio con un valido documento d'identità attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 17. Il riconoscimento degli elettori che si presentano a votare è compiuto dai componenti il seggio. Le votazioni si svolgono nel rispetto del principio di segretezza e personalità del voto. A ciascun elettore viene consegnata un'unica scheda dove sono indicati i nomi e cognomi dei candidati e delle candidate, con l'indicazione della via di residenza. Pena la nullità della scheda e del voto, si vota esprimendo una sola preferenza. Alla chiusura del seggio si procede immediatamente allo scrutinio dei voti.

Compiuto lo scrutinio, il Presidente del Seggio ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale che deve essere compilato in duplice esemplare e firmato da tutti i componenti il seggio. Un esemplare del verbale viene rimesso all'Ufficio comunale competente per la gestione dei rapporti con i Comitati di quartiere.

Vengono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti fino al raggiungimento del numero di componenti del Consiglio Direttivo. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

È eletto ~~Presidente~~ il candidato che abbia conseguito il maggior numero di voti validi o, a parità di voti fra gli eletti, il più anziano di età. In caso di rinuncia espressa dell'avente diritto, è eletto Presidente il membro che segue immediatamente nel numero di voti ottenuti, e così a seguire. Il verbale delle votazioni, la lista dei candidati e le schede votate, bianche e nulle utilizzate per il voto saranno conservate e trasmesse in copia all'Ufficio Elettorale Comunale.

Il Comune di Francavilla di Sicilia collabora alla pubblicizzazione, nelle forme ritenute più opportune e utilizzando i mezzi a propria disposizione, dei diversi momenti che caratterizzano la procedura elettorale.

Articolo 22

(Insediamento)

Il Consiglio Direttivo neoeletto si riunisce tra il decimo ed il ventunesimo giorno dalla data delle votazioni. La prima seduta è convocata e presieduta dal componente che ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti fra gli eletti, dal più anziano di età. Nella seduta di insediamento il Consiglio Direttivo si pronuncia su eventuali cause di ineleggibilità e/o incompatibilità degli eletti e provvede alle eventuali surroghe, prende atto dell'accettazione della carica di Presidente o procede ai sensi dell'articolo 21, elegge il Vice-Presidente.

L'elezione del Vice Presidente avviene a scrutinio segreto e ciascun componente ha la possibilità di esprimere una sola preferenza. Risulterà eletto chi abbia ottenuto la maggioranza semplice in caso di parità il più anziano di età.

Articolo 23

(Concomitanza con elezioni previste da norme statali)

In caso di indizione di consultazioni previste da leggi dello Stato, le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di quartiere non potranno tenersi dal giorno della pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, del decreto di indizione dei comizi elettorali e per 30 giorni successivi alla data delle elezioni stesse.

Articolo 24

(Pubblicità)

Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è reso, inoltre, disponibile ai cittadini, per la visione, presso l'Ufficio Elettorale Comunale.

Articolo 25

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale.

Articolo 26

(Norme di rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia, in quanto compatibili ed applicabili, alle leggi statali e regionali, allo Statuto ed ai Regolamenti del Comune.

Quartieri Francavilla

185

Via Era Cremete

Via Gonzia

Via Oberdan

Via Isonzo

Via Vittoria Emanuele

Via Battisti

SP5

SS185

Via dei Mulini

Via Regina Margherita

Viale Europa

Via Castello

Via Asiago

Vincenzo D'Angelo

Via Regina Elena

Contrada

Contrada Santa Caterina

Via Liguria

Via Orsini

Via Orsini

SP71

Legenda

- Barilaro
- Centro
- Chianu a Fucca - Barbazza
- Rudduru - Matrìce
- San Paolo
- Sciara



600 m